

Qualunque altro Corpo, o Collegio in qualunque Luogo, e sotto qualunque denominazione si sia, ed altresì qualunque separata Amministrazione stabilita, e dipendente dalli prelodati Corpi.

II. In conseguenza di questa generale assoluta Soppressione, ed Abolizione cessando contemporaneamente la loro Giurisdizione, ed Autorità dovrà da questo momento cessare eziandio qualunque facoltà personale de' rispettivi Individui, de' quali ciaschedun Corpo era composto, come ancora di quelli i quali costituivano con la propria sola Persona un particolare Uffizio, o Commissione, e così pure dovrà cessare qualunque attività degli Individui Subalterni rispettivamente dipendenti.

III. Ripristiniamo in tutte le Città i Consigli Generali, Corpi, Collegi, e Capitoli Secolari per l' Amministrazione delle Pie Fondazioni sotto qualunque nome essi fossero all' Epoca del giorno primo Gennajo 1796. Riprenderanno Essi per conseguenza la loro attività, ed il libero esercizio, e godimento de' loro Privilegi, e Funzioni, come lo erano sotto l' antico Governo, ed in quanto non restasse a taluno de' medesimi derogato con qualche modificazione portata ne' susseguenti Articoli del presente Proclama.

IV. In ciascun Castello, Borgo, e Comune